



La legge prevede **sanzioni** per i contribuenti che non provvedono entro i termini di legge al versamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali (Inps) e assistenziali (Inail).

L'omissione contributiva si realizza nei casi di **mancato o ritardato versamento** di contributi o premi, il cui valore è ricavabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie: cioè, sono state trasmesse le denunce periodiche ma non è stato eseguito il pagamento di quanto dovuto. Si distingue dalla più grave fattispecie dell'evasione contributiva, che si verifica qualora l'inadempimento derivi da denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione di non versare i contributi.

Le sanzioni per l'omissione contributiva sono pari al **tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti**, in ragione d'anno, nel limite del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti; raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Con l'obiettivo di favorire l'**adempimento spontaneo** dei contribuenti, è stato introdotto un regime sanzionatorio agevolato in cui la sanzione è pari al solo tasso ufficiale di riferimento, **senza** applicazione della **maggiorazione** di 5,5 punti percentuali, se il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza di legge e prima di eventuali contestazioni degli enti impositori.

In caso di evasione, la sanzione civile è pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati, nei limiti del 60% dell'importo dei contributi dovuti.